



COMUNE DI UDINE

COPIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2017/4911/00041

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

OGGETTO: Adozione variante n. al Piano Regolatore Generale Comunale relativa ad aree funzionali e limitrofe a Piazzale Dell'Industria.

TIPO ATTO: Delibera per il Consiglio
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Gestione del Territorio, delle Infrastrutture
e dell'Ambiente
Ing. Marco Disnan

VISTO IL RELATORE

(rag. Carlo Giacomello)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DI
UNITÀ ORGANIZZATIVA**

(arch. Raffaele Shaurli)

**IL RESPONSABILE del
SERVIZIO FINANZIARIO**

(dott. Marina Del Giudice)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28/12/2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTE le varianti successivamente adottate ed approvate;

VISTO che l'Amministrazione comunale ha programmato un intervento di miglioramento della attuale configurazione stradale di immissione nella rotatoria denominata Piazzale dell'Industria, con provenienza da Via Padova;

RILEVATO che il nuovo disegno viario è finalizzato ad una migliore fluidità dei movimenti veicolari, a vantaggio della praticità e della sicurezza nella circolazione;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'opera è necessario procedere alla acquisizione di una modesta porzione di area inquadrata, secondo il vigente piano regolatore generale comunale, in zona VU – verde urbano, riproponendo per la stessa, nello strumento urbanistico generale, la destinazione a viabilità, già contenuta nel precedente PRGC del Comune di Udine;

RILEVATO che la complessiva area destinata a verde urbano, interessata dalla attuazione dell'opera viaria anzidetta, è anche stata oggetto di istanza da parte di uno dei proprietari, finalizzata a riproporre il ripristino della destinazione ambito di interesse agricolo E6, in conformità al previgente strumento urbanistico generale, in quanto l'attuale inquadramento è ritenuto non coerente con l'esistenza in sito di un fabbricato adibito a ristoro agrituristico;

RITENUTO di provvedere alle necessarie variazioni urbanistiche, finalizzate a consentire l'attuazione dell'intervento di sistemazione della viabilità, ed anche al reinquadramento dell'area da zona a verde urbano in ambito di interesse agricolo E6, considerato che la stessa previsione agricola, comunque facente parte del Sistema Ambientale del PRGC, è coerente con gli obiettivi di tutela ambientale ai quali si ispira lo strumento urbanistico in vigore, ed è coerente con gli utilizzi in essere;

PRECISATO che ai proprietari del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio è stato inviato l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 11

comma 1 lettere a) del DPR 327/2001, come previsto dall'art. 11 comma quarto dal DPR 20.03.2008 n. 86/Pres del Reg.to Attuazione della L.R. 5/2007;

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 09 novembre 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Relazione;
- Zonizzazione esterno: stralcio stato di fatto e variante;
- Piano struttura - Tavola PS-01 – Stralcio stato di fatto e variante;
- Piano struttura – Tavola TS-01 – Stralcio stato di fatto e variante;
- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione attinente alla V.A.S.;
- Asseverazione aspetti geologici;

RITENUTO di condividere i contenuti dell'elaborato come sopra redatto;

VISTO che la presente variante comporta la modifica della rappresentazione del piano struttura, pertanto si pone in contrasto con il disposto del primo comma, lettera c), dell'articolo 3 della L.R. 21/2015 e s.m.i, e non può, di conseguenza, essere ritenuta variante di livello comunale; dispone, infatti, la citata norma, che “Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, ..., si identificano in una o più delle seguenti condizioni, garantendo comunque l'assenza di contrasto con le restanti”:

VISTO che il presente strumento urbanistico viene pertanto assoggettato alle procedure sancite dall'articolo 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che i contenuti della variante sono coerenti con gli obiettivi e strategie dello strumento urbanistico generale, in particolare, si evincono tra gli obiettivi di PRGC, quelli di “migliorare le condizioni della circolazione”, di “migliorare la sicurezza stradale”, di “migliorare le prestazioni della rete viaria...”, di “valorizzare le aree agricole limitando il consumo di suolo e perseguendo l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti”, di “valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali”, e di “favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo agrituristico ai sensi della legislazione regionale di settore”, mediante strategie che prevedono, tra l'altro, la “classificazione in zona dedicata degli ambiti aperti pubblici di interesse collettivo da riprogettare anche per quanto riguarda gli aspetti viabilistici”, la “predisposizione di studi e progetti specifici di settore”, la “articolazione delle aree agricole in zone diverse a seconda delle caratteristiche dimensionali e localizzative e delle valenze naturali e produttive”;

VISTA la relazione inerente i siti di importanza comunitaria (SIC) ora Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE, di cui all'elenco approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 aprile 2000;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, per il presente strumento urbanistico non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, in quanto modifica a piano regolatore generale già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica, e la modifica non produce effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati dallo strumento normativamente sovraordinato;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati dalla Parte seconda e dalla Parte terza del D.Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'U.Org. Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente;

DELIBERA

1. di adottare la variante al Piano Regolatore Generale Comunale relativa ad aree funzionali e limitrofe a Piazzale Dell'Industria, ai sensi dell'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, in conformità all'elaborato redatto in data 09 novembre 2017 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:
 - Relazione;
 - Zonizzazione esterno: stralcio stato di fatto e variante;
 - Piano struttura - Tavola PS-01 – Stralcio stato di fatto e variante;
 - Piano struttura – Tavola TS-01 – Stralcio stato di fatto e variante;
 - Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
 - Relazione attinente alla V.A.S.;
 - Asseverazione aspetti geologici;
2. di allegare alla presente deliberazione, affinché ne formi parte integrante e sostanziale, l'elaborato di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, come aggiunto dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128, per il

presente strumento urbanistico non si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, e la modifica non produce effetti significativi sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati dallo strumento normativamente sovraordinato;

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica per tutte le procedure e gli adempimenti necessari all'approvazione della variante in argomento.